

Deliberazione n. 16 del 1/08/2012

OGGETTO: GARA A DOPPIO OGGETTO RELATIVA ALLA SOCIETÀ TRM S.P.A. NUOVI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA DI GARA.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE successivamente all'adozione della propria deliberazione n. 12 del 19/07/2012, la Corte Cost. con sentenza 199/2012 del 20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11 per violazione dell'art. 75 Cost.

VISTA la propria deliberazione n. 13 in data odierna con la quale si è deliberato di aderire e dare corso alla scelta del socio di maggioranza di TRM spa di effettuare, nonostante l'abrogazione dell'art. 4 del D.L. 138/11, la cd gara a doppio oggetto, ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di individuare un socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni e affidare ex novo e per quanto di propria competenza, alla società mista che ne deriva, la gestione, per anni 21, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali, oggi affidato alla TRM spa interamente pubblica

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 19/7/2012 di approvazione dello schema di Accordo tra ATO-R, Comune di Torino e FCT Holding srl, denominato *"Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto della procedura di c.d. gara a doppio oggetto relativa alle società AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A."*

DATO ATTO CHE il Comune di Torino, quale stazione appaltante, procederà ad una unica gara a doppio oggetto per entrambe le proprie società AMIAT spa e TRM spa, il che risponde pienamente ai principi del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed all'obiettivo di tendere ad una gestione unitaria del sistema.

VISTE le lettere pervenute:

- dal Comune di Grugliasco prot. n. 27313 del 27/7/2012, con la quale rileva che l'attivazione del teleriscaldamento utilizzando il calore prodotto dal termovalorizzatore del Gerbido, quale impegno già assunto nella definizione delle Compensazioni Ambientali, sia la misura fondamentale per abbattere in modo significativo il carico ambientale del territorio; contestualmente ribadisce la volontà di utilizzare il calore prodotto dal termovalorizzatore per alimentare la propria rete esistente, data l'inadeguatezza della attuale centrale di Rivoli.
- dal Comune di Beinasco prot. n. 13886 del 27/7/2012 con la quale rileva che l'attivazione del teleriscaldamento utilizzando il calore prodotto dal termovalorizzatore del Gerbido, quale impegno già assunto nella definizione delle Compensazioni Ambientali, sia la misura fondamentale per abbattere in modo significativo il carico ambientale del territorio; contestualmente comunica che ritiene indispensabile la realizzazione del termo dotto di collegamento con TRM e che

contestualmente provvederà ad individuare il soggetto che realizzerà e gestirà la rete di distribuzione del calore prodotto dal Gerbido.

VISTA, inoltre, la propria deliberazione n. 15 in data odierna di approvazione della mozione avente ad oggetto *“Affidamento di nuova concessione a TRM mediante partenariato pubblico privato istituzionalizzato. Indirizzi per il rafforzamento del controllo da parte di ATO-R e dei comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto attraverso all'organismo da essi costituito (comitato locale di controllo)”*

RITENUTO che, con riferimento a quanto di propria competenza ai fini della procedura di gara unica come sopra definita, a parziale rettifica della propria delibera n. 12 del 19/07/2012:

- La procedura di gara dovrà essere svolta ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661 nonché ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Inoltre, dovrà essere indetta, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dall'ente affidante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.
- La gara dovrà avere ad oggetto l'acquisizione della qualità di socio di TRM S.p.A. e la gestione e manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona Sud della Provincia di Torino, degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento nonché lo svolgimento delle attività necessarie all'utilizzo dell'energia termica ed elettrica prodotta dall'impianto.
- È necessario individuare, quale idoneo criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni, ma anche alle modalità di gestione e sviluppo della società e delle sue attività. In questo quadro si dovrà, nell'attribuzione dei punteggi per la gara, considerata l'unicità della procedura di gara che coinvolge entrambe le società:
 - attribuire una quota preponderante del punteggio complessivo all'offerta relativa alla società TRM rispetto a quella relativa alla società AMIAT, definita tenendo conto della diversa valutazione del valore delle due società e del valore dei due servizi (rispettivamente smaltimento e raccolta)
 - con riferimento alla singola offerta, dare prevalenza del punteggio relativo all'affidamento del servizio rispetto all'attribuzione del punteggio per la cessione delle quote
- Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, ai concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno essere richiesti nel bando/lettera d'invito, oltre i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale almeno relativi a:
 - fatturato globale d'impresa
 - fatturato annuo relativo al servizio oggetto della procedura di gara anche per diverse fasi della filiera
 - esperienza qualificata in materia di produzione di energia elettrica mediante la combustione di rifiuti
 - esperienze di gestione di impianti di produzione di calore per reti di teleriscaldamentoIn ogni caso i presenti requisiti potranno essere oggetto di integrazione con i requisiti richiesti dal Comune di Torino per l'intera filiera ambientale.
- Il bando/lettera di invito dovrà prevedere l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione dei costi da porre a carico degli utenti
- Gli atti di gara, con particolare riferimento al bando/lettera di invito e al contratto di servizio, dovranno prevedere meccanismi e obblighi del concessionario finalizzati a garantire il rafforzamento delle misure e degli strumenti di controllo e di garanzia sia in relazione ai costi del servizio (tariffa) che e alla efficienza ambientale dell'impianto, in capo sia al concedente, ora l'ATO-R e successivamente la Conferenza d'Ambito ai sensi della l.r. 7/2012, che ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto, attraverso l'organismo da essi costituito (Comitato Locale di Controllo-CLDC). A tal fine costituiscono ulteriori indirizzi per la procedura di gara i contenuti della mozione avente ad oggetto

"Affidamento di nuova concessione a TRM mediante partenariato pubblico privato istituzionalizzato. Indirizzi per il rafforzamento del controllo da parte di ATO-R e dei comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto attraverso all'organismo da essi costituito (comitato locale di controllo)", approvata con propria deliberazione n. 15 in data odierna, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 13 dello Statuto di ATO-R che individua gli atti di competenza dell'Assemblea

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

Presenti n. 16: FASSINO (Comune di Torino + Bacino 18 = mill. 382,16); BUTTIERO (Comune di Pinerolo = mill. 6,26); CORGIAT (Comune di Settimo T.se = mill. 6,26); CALLIGARO (Comune di Chieri = mill. 6,26); ACCOSSATO (Comune di Collegno = mill. 6,26); CORIOLANI (Comune di Moncalieri = mill. 6,26); DELLA PEPA (Comune di Ivrea = mill. 6,26); DELLA PEPA (Comune di Ciriè = mill. 6,26); BUTTIERO (CONS. ACEA= mill. 62,40); AVATANEO (Cons. Bacino 16 = mill. 106,66); CAVAZZONI (CADOS= mill. 128,25); RAIMONDO (CCA = mill. 79,25); MARCHISIO (CCS= mill. 50,60); ANGLESIO (CISA = mill. 40,56); GERARDI (COVAR 14 = mill. 106,30).

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 16

Astenuti n. 1 (CCA = mill. 79,25)

Favorevoli n. 14

Contrari n. 1 (Comune di Chieri = mill. 6,26)

L'Assemblea, a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti che rappresentano i 2/3 delle quote di partecipazione dei presenti

DELIBERA

a parziale rettifica della propria precedente delibera n. 12 del 19/07/2012:

1. Di dare mandato agli uffici affinché nella redazione, congiuntamente al Comune di Torino, del bando di gara/lettera d'invito per la gara a doppio oggetto con riferimento alla società TRM spa tengano conto dei seguenti indirizzi, con riferimento a quanto di propria competenza ai fini della procedura di gara unica come sopra definita:
 - La procedura di gara dovrà essere svolta ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661 nonché ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo

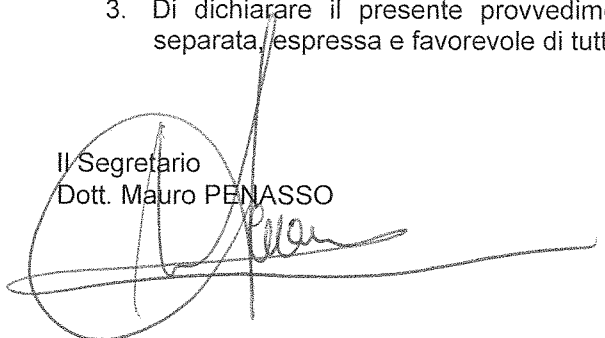
riconoscimento e proporzionalità. Inoltre, dovrà essere indetta, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dall'ente affidante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.

- La gara dovrà avere ad oggetto l'acquisizione della qualità di socio di TRM S.p.A. e la gestione e manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona Sud della Provincia di Torino, degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento nonché lo svolgimento delle attività necessarie all'utilizzo dell'energia termica ed elettrica prodotta dall'impianto.
- È necessario individuare, quale idoneo criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni, ma anche alle modalità di gestione e sviluppo della società e delle sue attività. In questo quadro si dovrà, nell'attribuzione dei punteggi per la gara, considerata l'unicità della procedura di gara che coinvolge entrambe le società:
 - attribuire una quota preponderante del punteggio complessivo all'offerta relativa alla società TRM rispetto a quella relativa alla società AMIAT, definita tenendo conto della diversa valutazione del valore delle due società e del valore dei due servizi (rispettivamente smaltimento e raccolta)
 - con riferimento alla singola offerta, dare prevalenza del punteggio relativo all'affidamento del servizio rispetto all'attribuzione del punteggio per la cessione delle quote
- Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, ai concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno essere richiesti nel bando/lettera d'invito, oltre i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale almeno relativi a:
 - fatturato globale d'impresa
 - fatturato annuo relativo al servizio oggetto della procedura di gara anche per diverse fasi della filiera
 - esperienza qualificata in materia di produzione di energia elettrica mediante la combustione di rifiuti
 - esperienze di gestione di impianti di produzione di calore per reti di teleriscaldamentoIn ogni caso i presenti requisiti potranno essere oggetto di integrazione con i requisiti richiesti dal Comune di Torino per l'intera filiera ambientale.
- Il bando/lettera di invito dovrà prevedere l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione dei costi da porre a carico degli utenti
- Gli atti di gara, con particolare riferimento al bando/lettera di invito e al contratto di servizio, dovranno prevedere meccanismi e obblighi del concessionario finalizzati a garantire il rafforzamento delle misure e degli strumenti di controllo e di garanzia sia in relazione ai costi del servizio (tariffa) che e alla efficienza ambientale dell'impianto, in capo sia al concedente, ora l'ATO-R e successivamente la Conferenza d'Ambito ai sensi della l.r. 7/2012, che ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto, attraverso l'organismo da essi costituito (Comitato Locale di Controllo-CLDC). A tal fine costituiscono ulteriori indirizzi per la procedura di gara i contenuti della mozione avente ad oggetto *"Affidamento di nuova concessione a TRM mediante partenariato pubblico privato istituzionalizzato. Indirizzi per il rafforzamento del controllo da parte di ATO-R e dei comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto attraverso all'organismo da essi costituito (comitato locale di controllo)"*, approvata con propria deliberazione n. 15 in data odierna, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

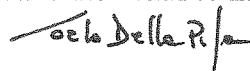
2. Di dare atto che la funzione di stazione appaltante della procedura di gara in oggetto sarà svolta dal Comune di Torino, come da *"Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto della procedura di c.d. gara a doppio oggetto relativa alle società AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A."* approvato con propria deliberazione n. 12 del 19/7/2012.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Mauro PENASSO



Il Vice Presidente dell'Assemblea
Dott. Carlo DELLA PEPA



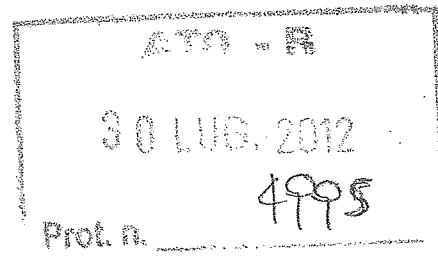
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO



Allegato A

Mozione 2



MOZIONE PER ASSEMBLEA ATO-R

**AFFIDAMENTO DI NUOVA CONCESSIONE A TRM MEDIANTE
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ISTITUZIONALIZZATO**

**INDIRIZZI PER IL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DI
ATO-R E DEI COMUNI RIENTRANTI NELL'AREA DI INFLUENZA
DELL'IMPIANTO ATTRAVERSO ALL'ORGANISMO DA ESSI COSTITUITO
(COMITATO LOCALE DI CONTROLLO)**

Preso atto del parere favorevole dell'Assemblea di ATO-R nella seduta odierna relativamente al punto n. 1 dell'O.d.g. "Cessione o dismissione dell'80% delle azioni della Città di Torino di TRM Spa"

Considerato che:

- A seguito della delibera N. 03374/0642012 approvata dal Consiglio Comunale della Città di Torino in data 25 Luglio 2012 ad oggetto "*Filiera ambientale, modificazioni di statuto AMIAT e TRM. Indirizzi di gara c.d. a doppio oggetto e relativi atti.*" nella quale si stabilisce la cessione pari all'80% di TRM Spa, e del recepimento di tale scelta dall'assemblea dell'ATOR in data odierna, sono di fatto venuti meno i presupposti dell'affidamento in house del servizio.
- la perdita del controllo pubblico, sulla società che gestisce il principale impianto di smaltimento rifiuti della Provincia di Torino con una capacità di 421.000 tonnellate annue, pari all'80 % della necessità dell'ambito provinciale, rappresenta per tutti i Comuni ed in particolare per le comunità rientranti nell'area di influenza dell'impianto, la sottrazione di una maggiore garanzia legata ad un modello di gestione non orientato prevalentemente al profitto e su cui gli enti locali possono esercitare una più diretta influenza nell'assunzione degli atti di gestione.
- Le preoccupazioni espresse dai cittadini, nell'accettazione di un impianto di tale portata, prevalentemente privato, impongono il rafforzamento delle misure e degli strumenti di controllo e garanzia sia in relazione ai costi del servizio (tariffa) che e alla efficienza ambientale dell'impianto, in capo sia al concedente, ora l'ATO-R e successivamente la Conferenza d'Ambito ai sensi della l.r. 7/2012; che ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto, attraverso all'organismo da essi costituito (Comitato Locale di Controllo-CLDC), istituito con il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia di Torino e i Comuni rientranti nell'area d'influenza dell'impianto di termovalorizzazione del Gerbido di Torino in data 18 gennaio 2006 e già previsto nell'attuale affidamento di servizio.

**L'ASSEMBLEA IMPEGNA
IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A**

- ***Dotare ATOR di tutte le professionalità tecniche e giuridiche necessarie a rafforzare gli strumenti per il controllo dell'operato del concessionario*** sia nella fase di ammortamento dell'impianto che nelle fasi successive (non gravata da contratti di finanziamento con le banche), potenziando in particolare gli strumenti per l'interlocuzione con il concessionario per la determinazione e l' adeguamento della tariffa; è pertanto necessario che il concessionario fornisca i modelli di calcolo imposti dalle Banche a TRM per l'adeguamento e la gestione tariffaria.
- ***Rafforzare ed estendere in sede di affidamento del servizio, il ruolo e le funzioni del Comitato Locale di Controllo (CLDC).***

Il contratto di servizio dovrà riconoscere il ruolo del Comitato Locale di Controllo come strumento di controllo degli Enti Locali per favorire la trasparenza e la pubblicità della gestione dell'impianto, con particolare attenzione alla diffusione degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio svolte dal medesimo al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica.

In particolare dovranno essere esplicitate in sede di bando e definite nel contratto di servizio le modalità tecniche attraverso cui il Comitato Locale di Controllo ha facoltà, nell'ottica della miglior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, di effettuare verifiche tecniche all'impianto in fase di esercizio, svolgere attività di controllo per monitorare l'efficienza dell'impianto e il buon andamento della gestione, accedere alla documentazione relativa all'attività di gestione.

Il contratto di servizio dovrà prevedere i costi di funzionamento del CLDC, al fine di coprire i costi degli esperti tecnici "terzi", nominati dal Comitato, autorizzati a svolgere tali controlli ispettivi.
- ***Inserire in modo esplicito, nell'affidamento del servizio l'impegno del concessionario alla piena realizzazione della rete di teleriscaldamento***, che deve comprendere la realizzazione del termodotto di collegamento tra l'impianto del Gerbido e i comuni di Beinascio, Grugliasco e Torino, come da progetto predisposto dalla Provincia di Torino.
- ***Confermare nell'affidamento del servizio gli oneri relativi alle misure di compensazione ambientale "una tantum", pari al 10% dell'importo dei lavori aggiudicati, come previste dal PPGR approvato con D.C.P. n. 367482 del 28 novembre 2006.***

Le ***compensazioni commisurate al volume dell'attività*** che verranno erogate dal Concessionario per tutta la durata dell'impianto, sono già previste nell'attuale contratto di servizio – Prima Appendice Integrativa al Contratto di Servizio ad oggetto "Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di affidamento" sottoscritto in data 17 Luglio 2006. Tale compensazione, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, sarà corrisposta trimestralmente e destinata ai comuni rientranti nell'area di

influenza (area compresa nel raggio di 2 chilometri dall'impianto) e non potrà essere inferiore a quanto indicato all'art. 16 della LR 24/02. La ripartizione avverrà tra i comuni coinvolti sulla base dei seguenti elementi:

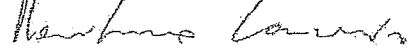
1. quota del territorio che si trova nell'area di influenza;
2. numero dei cittadini residenti nell'area stessa;
3. distanza tra i centri abitati dei comuni e il sito dell'impianto.

- Sulla base degli esiti dello studio in corso presso ATO, confermare nell'affidamento l'impegno del concessionario ad attuare per quanto di propria competenza **il progetto di movimentazione ferroviaria dei rifiuti e delle scorie del termovalorizzatore** al fine di mitigare l'impatto ambientale connesso al trasporto su gomma.

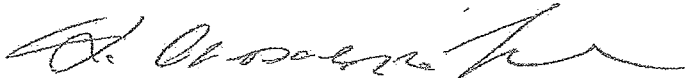
I contenuti della presente mozione costituiscono indirizzi di gara, da allegare alla delibera di indirizzi che l'Assemblea dovrà adottare ai fini della predisposizione dei diversi atti di gara da parte degli uffici e costituisce il presupposto degli atti e delle procedure conseguenti.

Torino, 30 Luglio 2012

MASSIMILIANO CAVAZZONI – Rappresentante del Consorzio Cados



IL GOVAR IN
CONDIVIDE LA MOZIONE 2.



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
IL PRESIDENTE
LEONARDO DI CRESCENZO